



COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

P.zza Municipio, 41

35020 PROVINCIA DI PADOVA

C.F. 80009490287 - P.I. 01085670287 – Tel. 049/8864111 - Fax 049/8862986

e-mail: llpp@comune.masera.pd.it

Sito Internet: www.comune.masera.pd.it

REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE
DEI COMUNI ADERENTI AL
DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE
PD3A “D.G.R.V. n. 2350 del
08.08.2008”

Comune di MASERA' DI PADOVA

Approvato con D.C.C. n. 25 del 14/09/2011

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

ART. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

ART. 2 Il Servizio di polizia rurale

ART. 3 Espletamento del Servizio di polizia rurale

ART. 4 Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

CAPO II - Norme generali per gli ambiti rurali e aree verdi in ambiti urbani

ART. 5 Pulizia dei terreni agricoli incolti

ART. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui

ART. 7 Spigolature, rastrellature, raspollature

ART. 8 Accensione di fuochi nei fondi

ART. 9 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

ART. 10 Esercizio di caccia e pesca

CAPO III - Ambiti rurali edificati

ART. 11 Norme generali sulle strutture agricolo-produttive

ART. 12 Allevamenti zootecnici

ART. 13 Nuovi recinti per gli animali

ART. 14 Depositi di foraggi e insilati

ART. 15 Allevamenti e benessere animale

ART. 16 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

ART. 17 Trasporto di animali

ART. 18 Allevamento di selvaggina

CAPO IV - Norme sulla tutela degli animali

ART. 19 Detenzione e maltrattamento di animali

ART. 20 Animali pericolosi

ART. 21 Detenzione di cani e gatti

ART. 22 Cani e strutture di ricovero

ART. 23 Colonie feline

ART. 24 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

ART. 25 Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

ART. 26 Avvelenamenti e trappole

ART. 27 Smaltimento di spoglie di animali

ART. 28 Pascolo degli animali

ART. 29 Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

ART. 30 Percorrenza di strade pubbliche con animali

CAPO V - Tutela delle acque e delle strade

ART. 31 Disciplina dei fossati

ART. 32 Distanze per alberi e siepi da fossi

ART. 33 Divieti assoluti e permessi

ART. 34 Scarico nei fossi

ART. 35 Manutenzione di fossi e canali

ART. 36 Tombinature dei fossati

ART. 37 Insufficienza idraulica

ART. 38 Irrigazione

ART. 39 Sbarramenti irrigui provvisori

ART. 40 Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

ART. 41 Strade private e vicinali

CAPO VI - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

ART. 42 Definizione di bosco

ART. 43 Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

ART. 44 Definizione di boschetto

ART. 45 Definizione di siepe

ART. 46 Modalità di gestione

ART. 47 Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

CAPO VII - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

ART. 48 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

ART. 49 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

ART. 50 Requisiti per l'impiego di prodotti fitosanitari

ART. 51 Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree extra agricole

ART. 52 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

ART. 53 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

ART. 54 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

ART. 55 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

ART. 56 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

ART. 57 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

ART. 58 Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

ART. 59(Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

ART. 60 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CAPO VIII - Vendita diretta dei prodotti agricoli

ART. 61 Vendita diretta di prodotti agricoli

ART. 62 Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

ART. 63 Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

CAPO IX- Esercizio dell'apicoltura

ART. 64 Denuncia degli alveari

ART. 65 Denuncia delle malattie delle api

ART. 66 Prescrizioni e divieti

CAPO X – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

ART. 67 Premesse

ART. 68 Finalità

ART. 69 Ambito di applicazione

ART. 70 Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

ART. 71 Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

ART. 72 Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

ART. 73 Accumulo temporaneo

ART. 74 Zona di tutela e rispetto

ART. 75 Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

CAPO XI – Disposizioni finali

TITOLO I – Procedure amministrative

TITOLO II – Entrata in vigore

ART. 76 Entrata in vigore

CAPO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale sul territorio Comunale regolamentando in particolare le attività e le azioni di natura rurale.

ART. 2 - Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle Normative Statali, Regionali e Comunali vigenti al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 3 - Servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è di diretta responsabilità del Sindaco, e viene svolto dal Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive competenze e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi, regolamenti ed autorità comunali e con l'eventuale consulenza, per ambiti di competenza, dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto (ARPAV), della A.L.S.S., del Consorzio di Bonifica competente, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altra struttura o Ente competente per territorio.

ART. 4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

1. Il Sindaco ha la facoltà di emettere ordinanze. In caso di mancato rispetto delle ordinanze si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e giudiziari che potranno essere adottati in merito.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale.
3. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II - Norme generali per gli ambiti rurali e aree verdi in ambito urbano

ART. 5 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti

liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta funzione del territorio. In base a tali principi non è possibile lasciare i terreni in completo abbandono, che possono determinare la proliferazione di malerbe, il propagarsi di animali molesti e deturpare il paesaggio agrario circostante.
3. I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.
4. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. I tappeti erbosi non potranno superare l'altezza di 25 cm e le siepi l'altezza di 250 cm e rientrare sempre nell'area di proprietà.
5. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.
6. Nei casi di inosservanza delle norme del presente articolo, qualora si generino situazioni di degrado ambientale che possono dar luogo a gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Servizio di Polizia rurale intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili e provvede, in caso di inottemperanza, in mancanza di tempestiva denuncia contro persona e/o ignoti, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 1,2,3,4 e 5 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile (di seguito denominato C.C.), è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzii la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
2. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all' art. 4 del presente

Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, lo imponga. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti qualora ne abbiano la gestione ovvero per quelli di interesse pubblico.

ART. 7 - Spigolature, rastrellature, raspollature

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

**Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa di Euro 25.
Pagamento in misura ridotta di Euro 25.**

ART. 8 - Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n° 152.
E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata e siano utilizzati per la combustione materiali non nocivi alla salute.

ART. 9 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari nei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari territorialmente competente, ovvero per le buone pratiche agronomiche e forestali, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni o molestia a persone e cose.
2. Nei casi di cui al comma 1. qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato a una distanza da strade pubbliche, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni, tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria, non arrecare danni o molestia a persone e cose e sempre sotto stretta sorveglianza finché ci sono delle fiamme attive.
3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde

evitare ogni pericolo di riaccensione.

4. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono vietate.
5. Le operazioni di cui al comma 1, salvo necessità urgenti di carattere fitosanitario, non sono consentite nei giorni festivi e prefestivi.
6. E' vietata ogni operazione che possa creare pericolo o possibilità di incendio entro la distanza di 100 m (cento metri) da tutti i terreni a bosco, cespugli e vegetazione spontanea.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 10 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

CAPO III Ambiti rurali edificati

ART. 11 - Norme generali sulle strutture agricolo-produttive

1. Per strutture agricolo-produttive si intendono tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
 - b) strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
 - c) manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime;
 - d) manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall' allevamento di animali;
 - e) strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
 - f) strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
 - g) locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente per i fini dell'impresa agricola;
 - h) opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni

zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

2. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di abitazioni rurali e della strutture agricolo produttive è necessario il titolo abilitativo (Permesso di costruire, DIA ecc.) rilasciato dalla Amministrazione Pubblica in osservanza alle norme di settore.
3. Per il deposito di prodotti agricoli infiammabili è fatto obbligo del rispetto e dell'osservanza delle normative vigenti.
4. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità

Valgono le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento edilizio comunale.

**Per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 4 del
presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa
da Euro 25 a Euro 150.
Pagamento in misura ridotta di Euro 50.**

ART. 12 - Allevamenti zootecnici

1. Si definiscono allevamenti zootecnici tutti gli stabilimenti agricoli, costruzioni o allevamenti all'aria aperta e tutti gli altri luoghi in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi compresi gli stalli di sosta e i mercati (DPR n. 317/96). Queste strutture sono normate urbanisticamente dalla Legge Regionale n.11 del 13/04/2004 e s.m.i..
2. Gli allevamenti zootecnici di cui al presente articolo costituiscono Industrie Insalubri di I classe e sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 216 del T.U.L.L.SS..
3. Ai sensi del succitato art. 216 del T.U.L.L.S.S. e del D.M. 5 Settembre 1994, la richiesta di attivazione degli allevamenti zootecnici deve essere comunicata al Sindaco almeno 15 giorni prima della stessa.

ART. 13 - Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 m (cinquanta metri) dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire gli odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di 50 m (cinquanta metri) dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 14 - Depositi di foraggi e insilati

1. In materia di costruzione di depositi di foraggi ed insilati devono essere rispettate le normative urbanistiche vigenti.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola nei pressi delle strade, sotto ai ponti, ai cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 15 - Allevamenti e benessere animale

1. I conduttori di allevamenti devono rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 146 del 26 marzo 2001 (e s.m.i.) in materia di protezione degli animali negli allevamenti.
2. In materia di benessere degli animali i conduttori di allevamenti sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:
 - a) Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 533 (e s.m.i.) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
 - b) Decreto Legislativo 30 novembre 1992, n. 534 (e s.m.i.) per la protezione dei suini;
 - c) Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 (e s.m.i.) per la protezione delle galline ovaiole.

ART. 16 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. Si intendono per attività zootecniche familiari quelle finalizzate all'utilizzo e al consumo personale di animali non destinati alla vendita.
2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse,
 - e) impermeabili ed adeguatamente inclinate;

- f) non provocare odori e disagi a persone terze;
 - g) prevenzione e trattamenti di disinfestazione contro mosche e insetti;
 - h) garantire protezione e benessere agli animali.
3. Nelle zone rurali l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato alla competente Azienda U.L.S.S. settore veterinario.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 17 - Trasporto di animali

1. Il trasporto degli animali deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali.

ART. 18 - Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

CAPO IV - Norme sulla tutela degli animali

ART. 19 - Detenzione e maltrattamento di animali

1. Gli animali devono essere tenuti in modo ed in ambiente da non recare disturbo o danno ai coabitanti e al vicinato.
2. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie animale.
3. Chiunque detenga un animale o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici:
- a. rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - b. assicurare tutte le cure necessarie;
 - c. assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - d. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti

- atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
- h. la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve essere inferiore a metri 4 (quattro) e deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.
 4. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi o fatiche, addestrarli ricorrendo a violenze o per il combattimento.
 5. E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
 6. E' vietato sopprimere senza motivo animali in modo non eutanascico. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
 7. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 20 - Animali pericolosi

Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. (D.M. 19 Febbraio 1996), al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

ART. 21 - Detenzione di cani e gatti

1. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità pubblica, è necessario farne comunicazione al Sindaco, il quale, sentito il servizio veterinario dell'azienda U.L.S.S. competente, deciderà in merito.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 22 - Cani e strutture di ricovero

1. I cani a guardia delle proprietà rurali, delle case coloniche e dei fabbricati rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
2. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'identificazione del cane con microchip e all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.S.S. o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.
3. Il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 m (dieci metri) lineari dall'abitazione più vicina e dovrà essere delle dimensioni previste dal DGR n. 272 del 6/02/2007 e s.m.i.
4. Il proprietario o detentore, deve vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli animali al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o altri animali.
5. Il proprietario o il detentore deve provvedere con le opportune misure necessarie per evitare il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato all'abbaiare o latrare del/i cane/i;
6. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, devono essere tenuti a guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva e sempre quando l'animale sia di taglia grande. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi che possano creare disagi a persone terze, e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 1,2,3,4,5 e 7 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 8 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150.

Pagamento in misura ridotta di Euro 50.

ART. 23 - Colonie feline

1. Spetta all'Azienda U.L.S.S. di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione delle colonie stesse;
2. Previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. di competenza, gli enti, le associazioni iscritte all' albo regionale o i singoli cittadini possono

avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. di competenza.
4. Il luogo di alimentazione delle colonie feline viene identificato dal comune sentito il parere del servizio veterinario.

ART. 24 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, chi ha trovato un animale mansuefatto ne acquista la proprietà secondo le procedure previste dallo stesso articolo.

ART. 25 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda U.L.S.S.
Ogni caso di mortalità improvvisa che si verifichi entro 3 giorni
4. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'Azienda U.L.S.S. competente le malattie accertate o sospette.

ART. 26 - Uso di esche avvelenate

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in luoghi ed aree pubbliche o aree private aperte al pubblico, alimenti ed esche contaminati da sostanze velenose o tossiche, senza autorizzazione comunale.
2. L'uso di esche avvelenate da parte di privati è consentita solo all'interno di

proprietà recintate e non accessibile a persone terze, ad animali domestici e ad animali selvatici o randagi.

3. I medici veterinari, pubblici o privati, che abbiano il sospetto clinico e/o la conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. competente e all' Amministrazione Comunale. La segnalazione dovrà avvenire attraverso la modulistica predisposta dalla Regione Veneto.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150.

Pagamento in misura ridotta di Euro 50.

ART. 27 - Smaltimento di spoglie di animali

1. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il seppellimento degli animali d'affezione, con eccezione degli equini, è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

ART. 28 - Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall' Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone, cose o altri animali, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
5. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150.

Pagamento in misura ridotta di Euro 50.

ART. 29 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori che intendono transitare con le greggi devono presentare domanda, 15 giorni prima, al Sindaco che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge qualora non ostino motivi di polizia veterinaria ai sensi dell' art. 43 del D.P.R. n. 320 del 1954.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150.

Pagamento in misura ridotta di Euro 50.

ART. 30 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
4. La circolazione dei veicoli a trazione animale è disciplinata dall'art. 183 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada). In caso di deiezioni degli animali è obbligo dei proprietari o del/dei conducenti ripulire la sede stradale.
5. Il proprietario o il/i conducenti devono essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.
6. E' vietato, ai sensi dell' art. 182 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), la conduzione di animali da parte dei ciclisti.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 1,2,3 e 5 comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

CAPO V- Tutela delle acque e delle strade

ART. 31 - Disciplina dei fossi e canali

1. Le norme di cui al presente Capo definiscono gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati totalmente o parzialmente privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare

il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

2. Indirizza inoltre l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori delle acque o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossi e canali insistenti nel territorio comunale.
3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

ART. 32 - Distanze per alberi e siepi da fossi

1. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
2. Ai fini di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
3. Per la messa a dimora degli alberi a ridosso dei fossi o canali, si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi: per alberi ad alto fusto: 1 m (un metro); siepi ed alberi non d'alto fusto allevati a ceppaia: 0,50 m (mezzo metro);
4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
5. Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro Regolamenti.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 33 - Divieti assoluti e permessi

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi natura ed origine a norma dell' art. 632 del Codice Penale, al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.
3. E' vietato ingombrare l'alveo dei fossi col deposito di rifiuti, erbe, pietre, materiali legnosi o altro genere (art. 916 del C.C.).

4. E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi e canali; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo e secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
5. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi o canali, legati a sistemazioni agrarie, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica.
6. Nell'esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con fossi, canali e/o strade pubbliche o private si deve rispettare la distanza minima di 1 metro dal ciglio dei fossi o canali e 2 metri dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi o canali, la rovina delle rive dei fossi e canali ed il danneggiamento delle strade.
7. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.

Pagamento in misura ridotta di Euro 150.

ART. 34 - Scarico nei fossi

1. Lo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è regolamentato dalla vigente normativa.
E' fatto divieto di immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane nei fossi e nei canali, se non regolarmente autorizzati dal Comune.

ART. 35 - Manutenzione di fossi e canali

1. I fossi o canali privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari e frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art. 914 ad art. 921 c.c.). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto ecc.). Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del RD n. 368/1904.
2. In particolare dovranno:
 - a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile-settembre);
 - b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta all' anno;
 - c) aprire i nuovi fossati che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
 - d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;

- e) rimuovere prontamente alberi, tronchi o rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
 - f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.
3. Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso. Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.
 4. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 36 - Tombinature dei fossati

1. Le tombinature in zona agricola di norma sono vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni secondo regolamentazione del Codice della Strada.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di sezione idonea previa autorizzazione del Comune e nulla-osta del Consorzio di Bonifica, ove dovuto.

ART. 37 - Insufficienza idraulica

1. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Sindaco può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, con ordinanza l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
3. Qualora i fossi privati rivestano particolare importanza il Comune potrà eseguire a propria cura e spese le manutenzioni occorrenti ed eventualmente porre vincoli di servitù o procedere ad esproprio nelle forme di legge previste.
4. Qualora l'opera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art. 31, comma 2, (fossi o canali in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

ART. 38 - Irrigazione

1. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di adacquamento non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
2. Gli attingimenti superficiali e sotterranei devono essere autorizzati e regolati dagli Enti competenti secondo la normativa vigente.
3. Le acque utilizzate per l'irrigazione devono possedere i requisiti biologici, chimico-fisici previsti dalla vigente normativa; in caso di superamento dei limiti di legge il Sindaco può imporre con apposita ordinanza il divieto parziale o totale di irrigazione delle colture.
4. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. E' fatto divieto di bagnare le strade.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150.

Pagamento in misura ridotta di Euro 50.

ART. 39 - Sbarramenti irrigui provvisori

1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 33 comma 2, nei fossi e canali privati sono permesse le strutture di contenimento necessari ai fini irrigui purché preventivamente comunicati per iscritto al Sindaco e nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) sia evitato di bloccare completamente l'alveo garantendo un minimo deflusso;
 - b) vengano mantenuti per il tempo necessario ad effettuare l'irrigazione;
 - c) venga presentata l'autorizzazione all'attingimento all'Ente competente.
2. La comunicazione ha validità stagionale.
3. Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.

Pagamento in misura ridotta di Euro 150.

ART. 40 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di operazioni attinenti le attività agro-silvo-pastorali se non per brevi manovre. In tal caso l'operatore è tenuto ad effettuare le opportune segnalazioni e la pulizia del manto stradale pubblico.

2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro- silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

**Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.
Pagamento in misura ridotta di Euro 100.**

ART.41 - Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

**Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.
Pagamento in misura ridotta di Euro 100.**

CAPO VI - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

ART. 42 - Definizione di bosco

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 13/09/1978 n. 52 i terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed i castagneti da frutto.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati ed una larghezza media non inferiore a 20 metri; sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.
5. Gli arboreti da legno, i parchi cittadini ed i filari di piante non sono considerati

bosco.

ART. 43 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

ART. 44 - Definizione di boschetto

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 42 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 metri quadrati.

ART. 45 - Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

ART. 46 - Modalità di gestione

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
3. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento le chiome degli alberi e le siepi in modo da non restringere e danneggiare i canali di scolo o di irrigazione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade, o i loro aventi causa, di tenere pulito il marciapiede e le caditoie, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, creino pericoli per la circolazione o interferiscano con linee elettriche o telefoniche.
5. La potatura deve avvenire in condizioni di sicurezza per chi opera e per chi transita nella zona. Le ramaglie tagliate ricadenti in suolo pubblico dovranno essere immediatamente rimosse e debitamente smaltite a fine operazione.
6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell' art. 4

del presente Regolamento.

Fatte salve le previsioni del Regolamento Edilizio Comunale, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco, corredata da planimetria contenente l'indicazione di massima dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine di tutelare gli interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.

Pagamento in misura ridotta di Euro 100.

ART. 47 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espanto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

CAPO VII - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

ART. 48 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità periferica per i Servizi Fitosanitari territorialmente competente, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 2002/89/CEE e relativo D.Lgs. di recepimento n. 214 del 19/08/2005, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Sindaco.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od

- utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.
5. Gli Enti Pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti alla lotta obbligatoria contro:
 - il cancro colorato del platano,
 - la processionaria del pino,
 - il bruco americano.
 6. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione di misure fitosanitarie prescritte dalle norme di lotta obbligatoria, vige su tutto il territorio comunale, compresi i terreni incolti ed abbandonati e devono essere eseguiti a cura e spese del proprietario dei fondi o loro aventi causa.

ART. 49 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

ART. 50 - Requisiti per l'impiego di prodotti fitosanitari

1. L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) nelle colture agrarie e nel verde ornamentale, dovrà essere effettuata da personale munito di apposita autorizzazione e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.
2. E' fatto divieto di irrorare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

ART. 51 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree extra agricole

1. Nei terreni e nelle aree non destinati a coltivazione i prodotti fitosanitari devono essere utilizzati da personale titolato all'impiego di tali prodotti.

ART. 52 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell' allegato 1 del presente Regolamento.

2. I prodotti utilizzati dovranno essere registrati esclusivamente per l'utilizzo sul verde ambientale o pubblico (per. Es: Uso: diserbo Specie coltivate: alberature stradali).
3. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato I, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50%.

Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato I devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

ART. 53 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato I del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro a Euro . Pagamento in misura ridotta di Euro .

ART. 54 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro a Euro . Pagamento in misura ridotta di Euro .

ART. 55 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario

o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi e consegnandogli copia dell'etichetta del prodotto.

ART. 56 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.

Pagamento in misura ridotta di Euro 150.

ART. 57 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti

presso impianti autorizzati.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti possono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m, del D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

ART. 58 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto.

ART. 59 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale. Nel caso in cui il tempo di rientro non sia indicato, lo stesso deve intendersi di 48 ore.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

ART. 60 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno".

CAPO VIII – Vendita diretta dei prodotti agricoli

ART. 61 - Vendita diretta prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Per la vendita dei prodotti complementari a quelli agricoli si applica la normativa vigente.

ART. 62 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofruttilicoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

ART. 63 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine vegetale, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei prodotti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

CAPO IX- Esercizio dell'apicoltura

ART. 64 - Denuncia degli alveari

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda U.L.S.S. competente anche tramite le associazioni di produttori apistici entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
2. I trasferimenti di alveari devono essere comunicati all'Azienda U.L.S.S. di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza degli stessi da zona non infetta e accompagnati da certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.
3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell' apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

ART. 65 - Denuncia delle malattie delle api

1. Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'Azienda U.L.S.S. le malattie accertate o sospette.

ART. 66 - Prescrizione e divieti

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi, ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati in impianti idonei ad evitare la diffusione di malattie all'esterno e comunque a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
3. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura, dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
4. Gli alveari devono essere collocati a non meno di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di un metro nelle altre direzioni rispetto:
 - a) alle strade di pubblico transito (misurati dal ciglio della banchina stradale o ciglio scarpata);
 - b) ai confini di proprietà;
5. La commercializzazione delle api può avvenire solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.
6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al precedente comma 4 se sono interposti muri, siepi, ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre agli alveari posti alle estremità.
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari, il Sindaco, ove si

renda necessario, può ordinare la loro distruzione, sentito il parere dell'Azienda U.L.S.S..

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in tutto il territorio comunale.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro a Euro . Pagamento in misura ridotta di Euro .

CAPO X – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

ART. 67 – PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 68. – FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 69 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 70 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;

- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola, D.M. 19.04.1999.
5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue** si applicano le medesime disposizioni.

**Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è
prevista la sanzione amministrativa
da 50 Euro a Euro 300.
Pagamento in misura ridotta di Euro 100.**

ART. 71 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 07.04.2006) e regionale (D.G.R. n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:
 - a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
 - b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue,

devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ART. 72 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 09.08.2005, n. 2241.

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a. su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera l);
- b. entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c. nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un'argine secondario;
- d. nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e. per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- f. per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG

comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

- g. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - j. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - k. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.
5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.

Pagamento in misura ridotta di Euro 150.

ART. 73 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 07.08.2006, n. 2495;

2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque

marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b. l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c. la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 metri quadrati, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa da Euro 75 a Euro 450.

Pagamento in misura ridotta di Euro 150.

ART. 74 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto: Fontana pubblica di via Pratiarcati incrocio con via Beccara. (ogni comune individua le proprie aree interessate)
2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome

o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 75 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

CAPO XI - Disposizioni finali

TITOLO I – Procedure amministrative

TITOLO II - Entrata in vigore

ART. 76 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all' albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.